



COMMISSIONE EUROPEA
Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare
Audit e analisi in materia di salute e prodotti alimentari

DG(SANTE) 2017-6006

RELAZIONE FINALE DI UNA MISSIONE CONOSCITIVA
CONDOTTA IN:
ITALIA
DAL 3 ALL'11 MAGGIO 2017
AL FINE DI
VALUTARE L'ATTUAZIONE DI MISURE PER REALIZZARE L'USO SOSTENIBILE DI
PESTICIDI

In risposta alle informazioni fornite dall'autorità competente, gli errori fattuali rilevati nel progetto di relazione sono stati corretti e i chiarimenti figurano sotto forma di note a piè di pagina.

Sintesi

La presente relazione descrive i risultati di una missione conoscitiva condotta in Italia dal 3 all'11 maggio 2017 come parte del programma pubblicato dalla Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare per il 2017.

L'obiettivo della missione consisteva nel condurre indagini sull'attuazione di misure intese a realizzare l'uso sostenibile di pesticidi stabilite ai sensi della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e individuare le buone pratiche in relazione all'attuazione della sopracitata direttiva.

Il piano d'azione nazionale delinea gli obiettivi generali, le priorità e le misure specifiche per assicurarne la realizzazione; tuttavia manca degli obiettivi quantitativi e degli obiettivi specifici richiesti dalla direttiva 2009/128/CE. L'adozione del primo piano d'azione nazionale ha subito un ritardo di 14 mesi e ciò ha causato ritardi nella sua attuazione nonché nella formazione e certificazione degli utilizzatori professionali e nell'ispezione degli irroratori.

La missione ha rilevato i seguenti fatti positivi: l'irrorazione aerea è limitata ad aree localizzate, sono in atto misure per vietare o limitare l'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche e il monitoraggio delle acque superficiali mostra alti livelli di conformità. Sono stati rilevati alcuni esempi di buone pratiche, uno dei quali è il sistema in atto per la sorveglianza dei casi di avvelenamento acuto.

Esiste una vasta rete nazionale per il monitoraggio delle specie nocive, e un'ampia gamma di strumenti è a disposizione dei coltivatori per sostenere l'assunzione di decisioni relative alla difesa integrata. I controlli per determinare la conformità agli otto principi della difesa integrata descritti nell'allegato III della direttiva sono tuttavia limitati ai coltivatori che ricevono aiuti finanziari per partecipare a regimi volontari.

Sommario

1	Introduzione	1
2	Obiettivi e portata.....	1
3	Obblighi giuridici	1
4	Contesto.....	2
4.1	Contesto giuridico	2
4.2	Serie di audit precedenti	2
4.3	Profilo e statistiche del paese	2
5	Risultati e conclusioni	3
5.1	Normativa nazionale pertinente.....	3
5.2	Autorità competenti	4
5.3	Piano d'azione nazionale.....	7
5.4	Formazione e certificazione degli operatori	10
5.5	Informazione e sensibilizzazione	12
5.6	Attrezzature per l'applicazione di pesticidi.....	13
5.7	Irrorazione aerea.....	16
5.8	Tutela delle acque.....	17
5.9	Impiego di pesticidi in aree specifiche	20
5.10	Manipolazione e stoccaggio dei pesticidi	21
5.11	Difesa integrata	23
5.12	Indicatori di rischio	28
6	Buone pratiche	29
7	Conclusioni generali.....	29
8	Riunione di chiusura	29

ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI UTILIZZATE NELLA PRESENTE RELAZIONE

Abbreviazione	Spiegazione
AGEA	Agenzia per le erogazioni in agricoltura
ASL	Azienda sanitaria locale
AC	Autorità competente
CCC	Controlli di condizionalità
CREA	Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Centro di politiche e bioeconomia
CTS	Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
DG	Direzione generale
ENAMA	Ente nazionale meccanizzazione agricola
SQA	Standard di qualità ambientale
UE	Unione Europea
ha	ettaro
IPM	Difesa integrata
ISPRA	Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
ISS	Istituto superiore di sanità
LoQ	Limite di quantificazione
MATTM	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MS	Ministero della salute
MIPAAF	Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
SM	Stato membro
PAN	Piano d'azione nazionale
RRN	Rete rurale nazionale
PAE	Attrezzature per l'applicazione di pesticidi
PCC	Centro antiveleni
PF	Prodotto fitosanitario
PSR	Piano di sviluppo rurale

SIN-SEPI	Sistema informativo nazionale per la sorveglianza delle esposizioni pericolose e delle intossicazioni
SISTRI	Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
SUD	Direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi
SAU	Superficie agricola utilizzata
UTM	Unità territoriali di monitoraggio
WFD	Direttiva quadro sulle acque

1 INTRODUZIONE

La missione faceva parte del programma stilato dalla Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare per l'anno 2017. La missione si è svolta dal 3 all'11 maggio 2017. Il gruppo incaricato della missione comprendeva due membri dello staff della DG della Salute e della sicurezza alimentare e un esperto proveniente da uno Stato membro (SM) dell'Unione europea (UE).

La missione d'inchiesta è stata eseguita con l'accordo delle autorità competenti (AC).

Si è tenuta una riunione di apertura con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. (MIPAAF), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), il Ministero della salute (MS), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). In occasione di questa riunione il gruppo incaricato della missione ha confermato gli obiettivi e l'itinerario della missione.

2 OBIETTIVI E PORTATA

Gli obiettivi della missione consistevano:

1. nel condurre indagini sull'attuazione di misure volte a realizzare l'uso sostenibile dei pesticidi, come stabilito dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in appresso denominata "direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi" (SUD);
2. nell'individuare le buone prassi relative all'attuazione della SUD.

L'articolo 2 della SUD afferma che essa si applica ai pesticidi definiti prodotti fitosanitari (PF) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e, nel rispetto di questo approccio, tutti i riferimenti ai pesticidi nella presente relazione riguardano solo i PF.

Per il conseguimento degli obiettivi della missione sono state tenute delle riunioni con le autorità competenti centrali (AC), compresi il MIPAAF, il MATTM e il MS, nonché con le AC regionali di Campania e Toscana. Si è tenuta una riunione con i rappresentanti di altri organismi pertinenti, quali associazioni di agricoltori e consumatori, organizzazioni ambientali e l'industria dei pesticidi. Il gruppo incaricato della missione ha inoltre visitato un viticoltore e un'azienda sperimentale.

La portata della missione abbracciava le normative nazionali pertinenti, la designazione di AC pertinenti e la comunicazione e cooperazione fra le AC e all'interno di esse. La missione si è concentrata sugli articoli da 4 a 15 della SUD.

3 OBBLIGHI GIURIDICI

La sopracitata missione conoscitiva è stata condotta con l'accordo delle AC. Le normative pertinenti e le norme applicabili sono elencate nell'allegato I.

4 CONTESTO

4.1 CONTESTO GIURIDICO

La direttiva 2009/128/CE istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata (IPM) e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi.

L'articolo 4 della SUD prescrive che gli Stati membri adottino piani d'azione nazionali (PAN) per definire i propri obiettivi quantitativi, gli obiettivi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli effetti dell'utilizzo dei pesticidi e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi. I PAN comprendono anche gli indicatori per controllare l'impiego di PF contenenti sostanze attive che destano particolare preoccupazione, specialmente se sono disponibili alternative. Gli Stati membri illustrano nei rispettivi piani d'azione nazionali come attueranno le misure ai sensi degli articoli da 5 a 15. I PAN sono riesaminati almeno ogni cinque anni e le modifiche sostanziali apportate sono comunicate tempestivamente alla Commissione.

4.2 SERIE DI AUDIT PRECEDENTI

La sopracitata missione è la terza di sei missioni conoscitive programmate negli Stati membri per il 2017 al fine di condurre indagini sull'attuazione delle misure volte a realizzare l'uso sostenibile dei pesticidi ai sensi della SUD.

Nei periodi 2012-2014 e 2015-2016 sono state condotte due serie di audit riguardo ai controlli ufficiali sull'immissione sul mercato e sull'uso dei pesticidi, nell'ambito delle quali sono stati sottoposti a ispezione rispettivamente 19 e 11 Stati membri. In entrambe le serie sono stati presi in esame alcuni aspetti della SUD. Relativamente alla SUD, la relazione globale della serie 2012-2014 concludeva che *"Misure iniziali sono state adeguatamente poste in atto per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, in particolare la formazione e la certificazione degli utilizzatori professionali, la manipolazione e lo stoccaggio sicuri dei PF, dei loro contenitori e dei residui, la difesa fitosanitaria integrata (IPM) e le attrezzature per l'applicazione. Ciò costituisce un passo avanti sulla via di un uso sostenibile dei pesticidi."* [Si veda la relazione di sintesi DG(SANTE)/2015-7567] http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=79. La relazione di sintesi relativa alla serie di ispezioni del periodo 2015-2016 sarà prossimamente pubblicata sul sito web della DG della Salute e della sicurezza alimentare. http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/.

4.3 PROFILO E STATISTICHE DEL PAESE

La DG della Salute e della sicurezza alimentare ha pubblicato un profilo per l'Italia, consultabile sul sito web della DG della Salute e della sicurezza alimentare (http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/country_profiles/details.cfm?co_id=IT), che

riassume i sistemi di controllo per gli alimenti e i mangimi, la salute e il benessere degli animali e la salute delle piante, e offre una panoramica sull'attuazione delle raccomandazioni delle precedenti relazioni di audit.

Secondo i dati forniti dalle AC, la superficie agricola utilizzata totale (SAU) dell'Italia corrispondeva a 12,5 milioni di ettari (ha) nel 2014, di cui 1,4 milioni di ha (11% della SAU) dedicati alla produzione biologica vegetale. L'anno seguente, nel 2015, si è registrato un aumento del 9% delle aree di produzione biologica vegetale.

Grazie alla varietà delle condizioni agro-climatiche presenti nel paese, in Italia viene prodotta un'ampia gamma di colture diverse. Quelle principali comprendono frumento, granturco, barbabietola da zucchero, soia, riso, olive, uve da vino, ortaggi e frutta. Secondo i dati raccolti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT), nel 2015 l'Italia è stata il maggior produttore di uve da vino (29,4% della produzione UE), il secondo maggior produttore di frutta (18,7%) e olive da olio (18,3%) e il terzo maggior produttore di ortaggi (16,5%) e granturco dell'UE.

In Campania le colture principali comprendono seminativi (cereali, ortive, foraggere, fiori) e fruttiferi (vite, olivo, agrumi, altri fruttiferi). Rispetto ad altre regioni produttrici di vino, in Campania viene prestata un'attenzione particolare alle varietà locali di uva da vino piuttosto che a quelle internazionali molto commercializzate. Negli ultimi 30 anni è stata rilevata nella regione la tendenza a incrementare la produzione di uve da vino.

In Toscana le quattro principali colture sono frumento, granturco, uve da vino e olive.

In base ai dati statistici sulle vendite di PF, è stata rilevata una tendenza alla riduzione dei volumi totali venduti da 71 613 tonnellate nel 2010 (in sostanza attiva) a 59 422 tonnellate nel 2014. A ciò è seguito un lieve aumento a 63 322 tonnellate nel 2015. Nel periodo 2010 – 2015, i fungicidi hanno rappresentato la maggior quota (circa il 60%) dei volumi totali venduti, seguiti dagli erbicidi (circa il 13%) e dagli insetticidi (quota variabile tra il 9,4% e l'11,4%).

I dati forniti dalle AC mostrano che il numero di sostanze attive contenute nei PF autorizzati è aumentato da 280 nel 2010 a 300 nel 2015. Parallelamente si è registrato un aumento del numero di sostanze attive non chimiche contenute nei PF autorizzati da 32 nel 2010 a 46 nel 2015, cosicché oggi esse rappresentano il 15,3% di tutte le sostanze attive disponibili nei PF autorizzati.

5 RISULTATI E CONCLUSIONI

5.1 NORMATIVA NAZIONALE PERTINENTE

Obblighi giuridici

Articolo 23 della direttiva 2009/128/CE sull'attuazione

Risultati

1. Le AC hanno affermato che la SUD è stata pienamente attuata a mezzo del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Il decreto fornisce il quadro normativo relativo alle responsabilità e azioni finalizzate ad attuare le disposizioni della SUD e le misure stabilite dal PAN per realizzare l'uso sostenibile dei PF. Tale decreto istituisce il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, un organismo per il coordinamento delle attività previste dal PAN e il monitoraggio dei progressi nell'attuazione del PAN stesso.
2. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, versione modificata, attua la direttiva 2000/60/CE, in appresso denominata "Direttiva quadro sulle acque". Esso stabilisce gli standard ambientali e, all'interno della portata della missione, definisce disposizioni specifiche riguardo alla tutela delle acque e degli organismi acquatici, compresa l'istituzione di un sistema nazionale per il monitoraggio delle acque, specificando i punti di campionamento e l'elenco delle sostanze prioritarie. Il decreto comprende inoltre disposizioni riguardanti l'uso dei PF in luoghi pubblici, parchi nazionali e aree protette e la gestione dei rifiuti sia generici sia pericolosi, compresi i PF.
3. Ulteriori normative nazionali che ricadono nella portata della missione comprendono quanto segue:
 - legge 3 febbraio 2011, n. 4, che prevede disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari e stabilisce il sistema di qualità nazionale volontario per la IPM;
 - decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 per l'adozione del PAN;
 - decreto interministeriale del 15 luglio 2015, che stabilisce gli indicatori per il monitoraggio dell'attuazione delle misure previste dal PAN;
 - decreto interministeriale del 10 marzo 2015 per l'approvazione delle linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di PF e dei relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette;
 - decreto interministeriale del 15 febbraio 2017 che stabilisce i criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per i trattamenti fitosanitari sulle linee ferroviarie, le strade e le autostrade.
4. Oltre alle normative nazionali sopra menzionate, sono in atto ulteriori normative per attuare le disposizioni nazionali e il PAN a livello regionale sia in Campania sia in Toscana.

5.2 AUTORITÀ COMPETENTI

Obblighi giuridici

Articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della direttiva 2009/128/CE

Risultati

5. Ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2012, il MIPAAF, il MATTM, il MS, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono responsabili, all'interno delle proprie aree di competenza, di programmare, attuare, coordinare e monitorare le misure previste dal decreto, nonché le misure previste dal PAN. Tutte le autorità elencate sopra partecipano anche allo sviluppo delle politiche riguardanti l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
6. Il MIPAAF è la AC responsabile di sviluppare le politiche e progettare le normative e le linee guida nazionali nel settore dei PF, compreso l'uso sostenibile. Il MIPAAF e le Regioni sono inoltre responsabili dell'attuazione e del monitoraggio dei programmi di sviluppo rurale (PSR), nonché per l'erogazione di aiuti finanziari ai coltivatori per l'attuazione delle misure previste dai PSR.
7. L'AGEA, presso il MIPAAF, è l'organismo responsabile della programmazione e del coordinamento dei controlli di condizionalità (CCC) per i coltivatori. In 13 regioni, compresa la Campania, l'AGEA è anche responsabile dell'attuazione dei CCC e delle ispezioni a livello delle aziende agricole per l'allocazione dei pagamenti nell'ambito dei PSR, compresa la produzione integrata, l'agricoltura biologica e l'attuazione di ulteriori misure agro-ambientali specifiche. Le rimanenti otto regioni e le province autonome dispongono dei propri organismi pagatori.
8. Il MATTM è la AC responsabile delle politiche, delle normative e dell'offerta di sostegno tecnico alle regioni e alle comunità autonome in merito a questioni ambientali contemplate dalla SUD e dal PAN, compresa la protezione dell'ambiente acquatico e delle acque, l'uso dei PF in aree specifiche, la manipolazione e lo stoccaggio dei PF e la gestione dei rifiuti.
9. Entro la portata della missione, il MS è responsabile dello sviluppo delle politiche in materia di salute pubblica e, in particolare, del monitoraggio e della sorveglianza degli effetti dall'uso dei PF sulla salute umana. L'ISS e i Centri antiveneni (PCC) di tutto il paese fanno parte del sistema nazionale di sorveglianza, che si occupa di raccogliere informazioni sui casi di avvelenamento acuto da PF, analizzare i dati e segnalare i risultati. Il MS è inoltre responsabile dell'autorizzazione delle officine di produzione e/o confezionamento dei prodotti fitosanitari nonché dell'approvazione delle strutture di stoccaggio dei PF (come illustrato più in dettaglio sotto al punto 77).
10. L'ISPRA è responsabile della valutazione dei risultati del monitoraggio delle acque (ai sensi della WFD) e della redazione di relazioni a tal riguardo, nonché dell'elaborazione di linee guida e assistenza tecnica alle pertinenti autorità regionali.
11. Le AC regionali sono responsabili della programmazione e dell'attuazione delle attività previste dal PAN, della definizione di misure e/o limitazioni specifiche per realizzare l'uso sostenibile dei PF (ove necessario) e della registrazione di tutte le condizioni o caratteristiche specifiche presenti sul loro territorio. Esse stendono inoltre linee guida

regionali al fine di fornire sostegno tecnico e metodologico alle autorità locali nelle province e nei comuni, e si occupano di supervisionare le AC locali e comunicare le proprie segnalazioni alle AC centrali, nell'ambito delle proprie responsabilità.

12. Nella regione Campania, tre Direzioni generali (DG) svolgono un ruolo nell'attuazione delle misure previste dal PAN e delle attività ad esse correlate:
 - la DG per le Politiche agricole, alimentari e forestali è responsabile di organizzare e attuare la formazione, la verifica e la certificazione degli utilizzatori professionali di PF e dei consulenti in materia, la supervisione delle stazioni di collaudo delle PAE, la gestione di sistemi di monitoraggio delle specie nocive e dei sistemi di allarme, lo sviluppo del PSR regionale e il monitoraggio della sua attuazione e la supervisione delle AC locali nelle cinque province presenti sul loro territorio. Essa dispone di uffici in cinque sedi in tutte e cinque le province della Campania. Il personale è coinvolto nel monitoraggio sul campo e nella fornitura di corsi di formazione per utilizzatori professionali di PF;
 - la DG per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema è responsabile delle attività nell'ambito della tutela delle acque, dei parchi naturali e delle aree protette;
 - la DG per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale è responsabile della formazione e della certificazione dei distributori di PF. Essa si occupa inoltre di coordinare e supervisionare le Aziende sanitarie locali (ASL). Le ASL sono le AC che effettuano i controlli ufficiali per rilevare residui di pesticidi negli alimenti e i controlli ufficiali sull'uso dei PF presso gli utilizzatori professionali. Esse sono responsabili anche del campionamento dell'acqua potabile per rilevare residui di pesticidi.
13. Per quanto riguarda il monitoraggio delle acque, compresi il campionamento e l'analisi delle acque superficiali e profonde, l'ente responsabile è l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Campania, un organismo pubblico a sostegno delle tre DG sopra menzionate.
14. In Toscana vi sono cinque Direzioni che detengono responsabilità e sono coinvolte nella portata della missione. Esse comprendono:
 - la Direzione "Agricoltura e sviluppo rurale" (che si occupa di questioni correlate alla produzione agricola e biologica e allo sviluppo rurale);
 - la Direzione "Ambiente ed energia" (che si occupa degli aspetti ambientali, compresa la tutela delle acque marine e di transizione, la biodiversità, i parchi naturali e le aree protette quali i siti Natura 2000);
 - la Direzione "Istruzione e formazione" (coinvolta nella formazione e certificazione degli operatori di PF);
 - la Direzione "Diritti di cittadinanza e coesione sociale" (che si occupa della salute pubblica e degli aspetti ad essa correlati, nonché delle questioni legate alla tutela dei consumatori);
 - la Direzione "Cultura e ricerca".

15. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Toscana è impegnata nel monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali, comprese le acque superficiali destinate ad essere utilizzate, dopo trattamento, all'uso potabile.
16. Il Consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è un organismo interistituzionale responsabile di coordinare, monitorare e valutare i progressi previsti dal PAN (si veda il capitolo 5.3). Si tengono regolari incontri in base alle esigenze individuate, almeno tre o quattro volte l'anno.
17. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano designa i rappresentanti delle AC regionali e provinciali all'interno del Consiglio tecnico-scientifico. Poiché solo nove autorità competenti regionali hanno dei rappresentanti nel Consiglio, si tengono regolari incontri fra le regioni e le province autonome, in modo che i rappresentanti della Conferenza permanente abbiano una posizione comune sui temi discussi durante gli incontri del CTS. Riguardo agli aspetti dell'attuazione del PAN legati all'agricoltura, la Puglia detiene il ruolo principale nella Conferenza permanente; il Piemonte ricopre lo stesso ruolo sotto il profilo delle questioni ambientali. La Toscana è rappresentata nel CTS, ma la Campania no.
18. La Rete rurale nazionale (RRN) è un programma mirato a sostenere le AC centrali e regionali, le istituzioni e le altre parti interessate coinvolte nell'attuazione della politica di sviluppo rurale dell'UE 2014-2020 e dei PSR. La RRN è gestita dal MIPAAF ed è realizzata dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare. La RRN 2014-2020, i 21 PSR regionali e il PSR nazionale attivi in Italia sono cofinanziati dal Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale. La RRN è inoltre coinvolta nella comunicazione e cooperazione, in particolare nelle attività di collegamento secondo quanto previsto dal PAN e dal PSR nazionale. Scopo della RRN è facilitare lo scambio di informazioni e condividere le esperienze fra la ricerca e tutte le parti interessate, comprese le AC.
19. Secondo le informazioni fornite dalle AC, la RRN sarà coinvolta in compiti legati al PAN nel periodo 2017 – 2018, compresa l'analisi approfondita delle relazioni regionali sull'attuazione del PAN, la campagna di informazione sul PAN per i cittadini e il grande pubblico e la ricerca e l'innovazione nel campo dell'agricoltura biologica e la riduzione dell'uso di PF nelle zone umide come alta priorità scientifica.

5.3 PIANO D'AZIONE NAZIONALE

Obblighi giuridici

Articolo 4 della direttiva 2009/128/CE sui piani d'azione nazionali

Risultati

20. L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/128/CE prevedeva che ciascuno SM trasmettesse il proprio PAN alla Commissione e agli altri SM entro il 26 novembre 2012. L'adozione e la trasmissione del PAN dell'Italia hanno subito un ritardo; il PAN è

stato ufficialmente adottato in Italia nel gennaio 2014. Esso è consultabile sul sito: (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_sup_nap_italy_it.pdf).

Il PAN prevede i seguenti obiettivi generali:

- ridurre i rischi e gli effetti dell'uso di PF sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità;
- promuovere l'applicazione della difesa integrata, dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;
- proteggere gli utilizzatori dei PF e la popolazione interessata;
- tutelare i consumatori;
- salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili;
- conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

21. Per realizzare gli obiettivi generali sopra citati, il PAN identifica le seguenti priorità:

- assicurare una capillare e sistematica azione di formazione sui rischi connessi all'uso di PF;
- garantire un'informazione accurata della popolazione circa i potenziali rischi associati all'impiego dei PF;
- assicurare una capillare e sistematica azione di controllo, regolazione e manutenzione delle macchine irroratrici;
- prevedere il divieto dell'irrorazione aerea, salvo deroghe in casi specifici;
- prevedere specifiche azioni di protezione in aree ad elevata valenza ambientale e azioni di tutela dell'ambiente acquatico;
- prevedere che le operazioni di manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei PF e dei loro contenitori sia correttamente eseguita;
- prevedere la difesa a basso apporto di PF delle colture agrarie, al fine di salvaguardare un alto livello di biodiversità e la protezione delle avversità biotiche delle piante, privilegiando le opportune tecniche agronomiche;
- prevedere un incremento delle superfici agrarie condotte con il metodo dell'agricoltura biologica nonché le aree contemplate dal regime volontario denominato Sistema di qualità nazionale di produzione integrata;
- individuare indicatori utili alla misura dell'efficacia delle azioni poste in essere con il PAN e favorire un'ampia divulgazione dei risultati del relativo monitoraggio.

22. Il PAN non contiene obiettivi quantitativi o obiettivi specifici per misurare il progresso dell'attuazione come richiesto all'articolo 4, paragrafo 1, della SUD, ma solo scadenze per alcune misure specifiche. I soggetti principali coinvolti nell'attuazione del PAN comprendono le AC (come descritto al capitolo 5.2), i comuni, gli enti di ricerca pubblici, gli enti responsabili della gestione dei siti Natura 2000 e delle aree protette, gli agricoltori e tutti gli altri utilizzatori di pesticidi, i produttori e i distributori di PF, i paesaggisti e altre parti interessate.

23. Il CTS è composto dai seguenti 23 membri: quattro rappresentanti del MIPAAF, uno dei quali riveste la carica di presidente; quattro rappresentanti del MATTM, uno dei quali riveste la carica di vicepresidente; quattro rappresentanti del MS; un rappresentante del

Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, uno del Ministero dello sviluppo economico e nove rappresentanti delle AC regionali e provinciali. Il compito principale del CTS è fornire sostegno alle amministrazioni nell'attuazione, nel coordinamento e nel monitoraggio delle misure del PAN. Il CTS consulta altre parti pertinenti organizzando riunioni o rispondendo per iscritto alle loro eventuali richieste. I rappresentanti del MIPAAF hanno affermato che, precedentemente all'adozione del PAN, le parti pertinenti avevano inviato più di 2 000 commenti, i quali sono stati gestiti e tenuti in considerazione nella versione finale del PAN.

24. Il controllo sopra menzionato è assicurato utilizzando gli indicatori adottati dal decreto interministeriale del 15 luglio 2015. Il decreto legislativo n. 150 prevede che le regioni e le province autonome, tenendo conto delle scadenze dell'UE definite nella SUD, trasmettano al MIPAAF e al MATTM una relazione dettagliata sulle azioni svolte e sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure previste dal PAN entro il 31 dicembre 2016 e ogni 30 mesi successivamente a tale data.
25. In base alle informazioni fornite dalle AC, le relazioni sono state inviate da tutte le regioni e dalle Province autonome. Diciassette di queste sono state considerate complete, inclusa quella della Toscana, ma nelle altre quattro sono state rilevate lacune. Al momento della missione, la regione Campania non aveva ancora inviato una delle tre parti della relazione, quella che trattava gli aspetti ambientali.
26. Il decreto interministeriale del 15 luglio 2015 stabilisce 15 indicatori per monitorare il progresso dell'attuazione del PAN, che saranno applicati per la prima volta allo scopo di effettuare le valutazioni descritte al paragrafo 27. È stato possibile elaborare direttamente alcuni di questi indicatori; esistono inoltre altre due categorie di indicatori, che contemplano i due scenari seguenti: a) casi in cui i dati sono potenzialmente disponibili ma occorrono tempo e risorse ulteriori per raccogliarli, catalogarli ed elaborarli e b) casi in cui la disponibilità dei dati dipende dall'inizio e/o dalla continuazione di specifiche attività di monitoraggio e sorveglianza che richiedono l'attuazione di programmi specifici e un adeguato sostegno finanziario. Secondo le AC, gli indicatori sono stati definiti con la principale intenzione di contemplare il maggior numero possibile di obiettivi e azioni del PAN e riflettere le priorità strategiche. Diverse istituzioni forniscono i dati e le informazioni e condividono la responsabilità dell'elaborazione degli indicatori.
27. Le AC hanno affermato che, in base ai dati forniti nelle relazioni individuali delle regioni e delle province autonome e applicando gli indicatori sopra menzionati, sarà eseguita un'analisi completa per valutare i progressi fatti nel periodo 2014 – 2016. Il PAN sarà revisionato e aggiornato sulla base dei risultati e delle conclusioni. Tale valutazione dovrebbe essere finalizzata dalle AC centrali entro la fine del 2017 e in seguito ulteriormente discussa con le regioni, le province autonome e le altre parti interessate a mezzo di conferenze e altri eventi ufficiali. Di conseguenza, la versione aggiornata del PAN non sarà disponibile prima dell'inizio del 2019.

Conclusioni sul piano d'azione nazionale

28. Al momento della missione non esisteva un quadro chiaro riguardante l'attuazione del PAN e l'efficacia delle misure messe in atto per realizzare l'uso sostenibile dei PF a causa del ritardo nell'adozione del PAN, del ritardo nella prima valutazione e dell'assenza di dati relativi ad alcuni indicatori.

5.4 FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI

Obblighi giuridici

Articolo 5 della direttiva 2009/128/CE sulla formazione e sulla certificazione

Articolo 6 della direttiva 2009/128/CE sulla vendita di pesticidi

Risultati

29. In Italia la formazione di base e di aggiornamento costituisce dal 1968 un obbligo giuridico per tutti gli operatori che vendono, acquistano o applicano PF tossici o molto tossici (a seconda della classificazione). La formazione è sempre stata collegata al rilascio di licenze; gli operatori che si sono sottoposti a formazione hanno conseguito delle licenze. In base alle disposizioni del decreto legislativo n. 150 e a seguito dell'adozione del PAN, a partire dal settembre 2015 sono stati introdotti nuovi obblighi giuridici che estendono la formazione e la certificazione ai consulenti. Anche tutti i distributori, compresi i rivenditori all'ingrosso o al dettaglio, e gli utilizzatori professionali di PF (per uso sia agricolo sia non agricolo), devono essere formati e detenere un certificato di competenza, non più legato alla classificazione dei PF.
30. Le disposizioni riguardanti la durata della formazione, le presenze minime e gli argomenti da trattare sono stabiliti a livello nazionale. Gli argomenti da trattare sono elencati nell'allegato I al decreto legislativo n. 150 e nell'allegato I al PAN, e comprendono la IPM. È possibile concedere esenzioni dall'obbligo di formazione in base a criteri chiaramente definiti. Gli operatori esenti dall'obbligo di formazione devono tuttavia soddisfare le prescrizioni stabilite dalle AC regionali e/o provinciali pertinenti, nonché superare un test.
31. La programmazione, l'organizzazione e l'erogazione della formazione sono responsabilità delle regioni e delle province autonome, che possono stabilire altre norme oltre quelle nazionali, ove considerato necessario (cioè disposizioni più severe riguardo alla frequenza ai corsi di formazione, maggiore durata dei corsi, aggiunta di argomenti specifici e di grande importanza per la regione). In Campania la formazione è erogata dalle AC regionali. In Toscana il sistema per la formazione e la certificazione ai sensi delle nuove norme è entrata in vigore un anno prima, a seguito dell'adozione del PAN (settembre 2014). La formazione è erogata da organismi esterni approvati, sotto la supervisione delle AC regionali. Benché esistano delle differenze tra le regioni e le

province autonome per quanto riguarda la formazione, è stato deciso che i certificati di competenza siano validi a livello nazionale in quanto rispettano gli standard minimi previsti dal PAN.

32. L'accesso alla formazione è soggetto a precondizioni riguardanti il livello di istruzione e/o l'esperienza degli operatori di PF. I corsi di formazione per scopi di prima certificazione (formazione di base) sono aperti ai distributori di PF in possesso di un titolo universitario o un diploma di scuola secondaria superiore (nei seguenti ambiti: scienze agricole, scienze forestali, scienze veterinarie, medicina, biologia, chimica o scienze ambientali). I consulenti devono essere in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie o forestali e avere un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I della SUD. La durata della formazione di base è di 25 ore per i distributori e i consulenti e 20 ore per gli utilizzatori professionali. A seguito della formazione, i partecipanti devono superare un test per poter ottenere un certificato di competenza. La validità del certificato è di cinque anni. Le AC a livello regionale o provinciale sono responsabili di valutare la conoscenza acquisita dai partecipanti ai corsi di formazione (attraverso esami).
33. Per il rinnovo dei certificati, gli operatori devono partecipare a corsi di aggiornamento. La durata dei corsi di aggiornamento è di dodici ore per tutte e tre le categorie di operatori; in questo caso non è prevista una verifica scritta. Gli operatori possono anche scegliere di ottenere crediti formativi (punti) partecipando ad altri eventi, quali seminari o conferenze. Le regioni sono responsabili di individuare gli eventi e assegnare i punti. I certificati rilasciati precedentemente all'adozione delle nuove prescrizioni nel 2015 resteranno validi fino alla data di scadenza. Per il rinnovo, i detentori di certificati dovranno tuttavia sottoporsi alla formazione di base e superare un esame.
34. A partire dal 2015 le AC a livello regionale o provinciale devono comunicare al MIPAAF, entro il 31 marzo di ogni anno e utilizzando un apposito modello, il numero di certificati rilasciati. Secondo i dati forniti dalle AC, il numero totale di distributori è 10 228 e il 100% di essi detiene un certificato di competenza. I consulenti sono 5 325, tutti certificati. Al 31 dicembre 2016, su un totale di 800 000 utilizzatori professionali (cifre stimate) quasi 340 000 erano certificati. È difficile fare una stima degli utilizzatori di PF formati e certificati, in quanto il 44% dei coltivatori italiani, secondo un sondaggio eseguito dal CREA nel 2013, si rivolge a contoterzisti. I dati statistici disponibili dimostrano che più di 210 000 sono piccoli coltivatori che non acquistano e applicano PF ma si rivolgono a contoterzisti per tali attività. Secondo stime approssimative, quasi la metà degli utilizzatori professionali non era ancora stata formata al momento della missione.
35. Le AC regionali o provinciali possono stabilire misure ad hoc per sospendere o revocare i certificati di competenza. Il periodo di sospensione è stabilito dalla AC regionale o provinciale sulla base delle violazioni rilevate.

36. È stato affermato dalle AC e confermato dai coltivatori visitati che il distributore di prodotti fitosanitari ha l'obbligo di accertare l'identità dell'acquirente, di registrare il numero del patentino, la denominazione del formulato contenuto nei PF acquistati e la quantità (conformemente all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150). Ciò consente la tracciabilità e costituisce indirettamente una fonte di dati statistici sulle vendite di PF. I rappresentanti delle AC pertinenti a livello centrale e regionale hanno confermato che anche tali aspetti sono contemplati durante le ispezioni presso i distributori e gli utilizzatori professionali di PF ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché durante i CCC e le ispezioni presso gli operatori, che ricevono pagamenti ai sensi dei PSR.

5.5 INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Obblighi giuridici

Articolo 7 della direttiva 2009/128/CE sull'informazione e la sensibilizzazione

Articolo 10 della direttiva 2009/128/CE sulle informazioni per il pubblico

Risultati

37. Al momento della missione era in atto un gran numero di misure per informare la popolazione sui rischi e i potenziali impatti acuti e cronici sulla salute umana, sugli organismi non bersaglio e sull'ambiente derivanti dall'impiego di PF, nonché sui benefici derivanti dall'applicazione di un basso apporto di PF e da tecniche di gestione delle specie nocive incentrate sulla IPM e su sistemi biologici di controllo dei parassiti. Tali misure comprendono i media (TV e radio), bollettini informativi e riviste, opuscoli e brochure, workshop, incontri e relazioni specializzate, nonché i siti web delle AC centrali, regionali e provinciali.
38. In base alle informazioni fornite dalle AC, nel periodo fra il 2013 e il 2015 le campagne di sensibilizzazione si sono incentrate sulle seguenti questioni principali: introduzione di nuove disposizioni riguardo la formazione e la certificazione degli operatori di PF, il nuovo approccio all'ispezione delle PAE, le misure specifiche mirate alla riduzione della dispersione dei prodotti irrorati, la IPM, misure fitosanitarie a basso apporto di PF, trattamento delle rimanenze di prodotto fitosanitario ecc. Al momento della missione, in Toscana era appena stata avviata una nuova campagna per sensibilizzare la popolazione sui rischi associati ai PF, ma anche sugli aspetti legati alla sicurezza nella manipolazione e nell'utilizzo di questi ultimi. I destinatari della campagna erano gli studenti e i consumatori; secondo le AC la finalità consisteva nell'informare correttamente sui rischi connessi all'uso dei prodotti fitosanitari.
39. Le AC centrali, assistite dal comitato sopra menzionato, hanno dovuto elaborare dei piani di controllo per la raccolta, la classificazione e l'analisi dei dati sui casi di avvelenamento acuto legati ai PF. Al momento della missione, le AC si sono affidate al

Sistema informativo nazionale per la sorveglianza delle esposizioni pericolose e delle intossicazioni (SIN-SEPI). La banca dati del SIN-SEPI è gestita e mantenuta dall'ISS, che raccoglie dati sui casi di avvelenamento da pesticidi dal 2001, precedentemente all'entrata in vigore della SUD. Nel 2001 i dati sui casi di avvelenamento erano collegati unicamente ai PF. Allo stato attuale la sorveglianza dei casi di avvelenamento contempla sia i PF sia i biocidi. Questi dati sono segnalati da ospedali e servizi di pronto soccorso, dalle ASL, nonché via telefono da cittadini, medici non ospedalieri e altri ai Centri antiveleni e successivamente dai Centri antiveleni all'ISS.

40. L'ISS, con il sostegno di altre autorità coinvolte, valuta la qualità delle informazioni inviate al sistema informativo, confronta dati provenienti da varie fonti di informazione e analizza i dati relativi all'esposizione. L'ISS pubblica inoltre una relazione annuale su tale attività di controllo, comprese le analisi a livello nazionale e, se richiesto, regionale. La banca dati del SIN-SEPI è anche utilizzata per effettuare analisi più approfondite sulle questioni emergenti e per contribuire ai piani di lavoro, al fine di valutare l'efficacia delle misure di mitigazione del rischio in atto e le azioni legate alla formazione/informazione. È anche utilizzata per valutare la sicurezza dei PF di recente autorizzazione e per definire i singoli indicatori di rischio per l'esposizione di utilizzatori professionali e non professionali di PF, il che è considerato una buona pratica.
41. In base ai dati forniti dalle AC, si sono verificati 627 casi di avvelenamento acuto legati ai PF nel 2013 e 614 nel 2014. I rappresentanti dell'ISS affermano che il sistema individua ogni anno circa 900 casi legati all'esposizione a PF, che rappresentano circa il 2% di tutti i casi di esposizione a sostanze pericolose. Riguardo ai PF, i dati disponibili dimostrano che la maggior parte dei casi (84%) non è correlata a effetti gravi e che le sostanze attive più frequentemente coinvolte includono *metam-sodio*, *glifosato*, *metomil*, *solfato di rame*, *clorpirifos-metile* e *dimetoato*.
42. In Toscana la tossicità cronica viene monitorata dal 1978 dall'Istituto per la prevenzione dei tumori. Non esiste tuttavia un sistema nazionale che si occupi di tale rischio.
43. In specifici casi è richiesto agli utilizzatori professionali di PF di informare la popolazione sulle applicazioni di pesticidi; tali casi sono chiaramente descritti nel PAN. Viene data notifica al fine di proteggere la popolazione, e in particolare gli individui che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dall'applicazione di PF o che potrebbero entrare nelle zone trattate o in zone vicine. A tale scopo, lungo i confini delle aree trattate dovrebbero essere presenti cartelli contenenti avvertimenti adeguati. Al fine di proteggere i propri raccolti, e in particolare le coltivazioni da agricoltura biologica, le aziende agricole possono richiedere alle aziende vicine di essere informate riguardo all'applicazione di PF nonché alle sostanze attive contenute nei PF utilizzati.

5.6 ATTREZZATURE PER L'APPLICAZIONE DI PESTICIDI

Obblighi giuridici

Articolo 8 della direttiva 2009/128/CE sull'ispezione delle attrezzature in uso

Risultati

44. A partire dagli anni Ottanta è in vigore un sistema per la verifica e la certificazione delle PAE. Precedentemente alla SUD, si trattava di una misura volontaria destinata esclusivamente alle aziende agricole che applicavano specifiche misure di IPM e/o metodi di contenimento biologico delle specie nocive. Successivamente la misura 4 del Programma interregionale agricoltura e qualità, "Impiego fitofarmaci ed efficienza distributiva delle irroratrici", ha contribuito ad ampliare la sfera di applicazione del servizio e accrescere il numero di controlli, eseguiti in base a procedure armonizzate a livello nazionale. Il numero di centri prova è quindi aumentato da circa 20 a 150.
45. Ai sensi del decreto n. 10730 del 21 dicembre 2004, il MIPAAF ha approvato il Programma per il coordinamento delle attività di controllo delle macchine per la protezione delle colture e ne ha affidato la gestione all'Ente nazionale meccanizzazione agricola (ENAMA). Ciò ha portato a creare un gruppo di lavoro tecnico composto da esperti scientifici e rappresentanti delle regioni, che ha elaborato una serie di raccomandazioni finalizzate ad armonizzare le ispezioni delle PAE.
46. A seguito dell'entrata in vigore della SUD e del decreto legislativo n. 150, l'ispezione e la certificazione delle PAE sono diventate obbligatorie. Secondo le disposizioni giuridiche nazionali, la regolare ispezione tecnica delle PAE è eseguita dai centri prova, autorizzati dalle regioni e dalle province autonome, in accordo con le linee guida sviluppate dal MIPAAF, con il sostegno dell'ENAMA. Oltre alle regolari ispezioni delle PAE, agli utilizzatori professionali di PF è richiesto di effettuare adeguamenti e tarature e di assicurare una manutenzione appropriata delle unità PAE, assicurando così un alto livello di sicurezza e tutela della salute umana e dell'ambiente.
47. Le AC regionali sono responsabili dell'autorizzazione dei centri prova, della formazione e della certificazione dei tecnici e dell'organizzazione dei servizi di ispezione. Le disposizioni specifiche per le PAE in uso e ulteriori disposizioni riguardo ai centri prova, alla formazione del personale dei centri e alla verifica delle loro attività sono specificate nel PAN (capitolo A.3).
48. Per quanto riguarda i tempi/le scadenze, le disposizioni giuridiche nazionali per l'ispezione delle PAE in uso e delle nuove PAE acquistate successivamente al 26 novembre 2016 sono in linea con le disposizioni della SUD. Per quanto riguarda la salute e la sicurezza e le disposizioni ambientali relative all'ispezione delle PAE, nella normativa nazionale e nel PAN si fa riferimento all'allegato II della SUD.
49. Il PAN, integrato con le disposizioni del DM n. 4847 del 3 marzo 2015, contiene un elenco delle PAE per le cui ispezioni vengono applicati scadenze e intervalli diversi sulla base della valutazione del rischio e dei risultati di studi precedenti. Tali attrezzature comprendono:
 - irroratrici a barra abbinata ad altre operatrici (lunghezza della barra < 3 m) e irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree - prima ispezione entro il 26 novembre 2018 e successivamente ogni sei anni;

- macchinari per l'applicazione di PF in forma solida (impolveratori e microgranulatori), irroratori con barre umettanti, attrezzature per la distribuzione/iniezione di prodotti fitosanitari nel terreno e macchinari per il trattamento delle sementi - il termine per la prima ispezione sarà adottato a mezzo di decreto ministeriale, una volta adottati i metodi di ispezione standard; l'intervallo di ispezione sarà di sei anni;
 - fogger e macchinari simili - si veda il punto precedente per la scadenza per la prima ispezione; l'intervallo di ispezione sarà di tre anni;
 - per i contoterzisti, le irroratrici a barra orizzontale e da frutteto dovevano essere ispezionate entro il 26 novembre 2016 e successivamente ogni due anni; per tutti gli altri tipi di macchinari la prima ispezione deve aver luogo entro il 26 novembre 2018 e successivamente ogni quattro anni; la maggiore frequenza delle ispezioni per i contoterzisti è considerata buona prassi. A causa del maggior uso delle macchine e della maggiore superficie coperta, i contoterzisti sono considerati appartenenti a una categoria di operatori esposta a rischi maggiori.
50. L'ENAMA fornisce sostegno tecnico e sviluppa metodi per le attività di ispezione e certificazione, compresa la diffusione di informazioni agli agricoltori (www.enama.it). L'ENAMA e l'Università di Torino collaborano nella gestione di una banca dati (www.disafa.unito.it) contenente informazioni sui centri prova, sul numero di ispettori autorizzati e sui referenti regionali.
51. Il PAN comprende delle disposizioni dettagliate riguardanti la formazione e la qualificazione dei tecnici che si occupano delle ispezioni delle PAE (allegato IV al PAN). I corsi di formazione devono includere una parte teorica (60%) e sessioni pratiche (40%), seguite da un tirocinio di formazione specifico a seconda del tipo di PAE. Anche il programma del corso è indicato nel PAN. Sarà necessario superare un test finale composto da una parte teorica (test scritti e orali) e una parte pratica (controllo tecnico di almeno un elemento di PAE). La formazione di aggiornamento per il personale tecnico dei centri prova è un aspetto da considerare a livello regionale. In Campania i tecnici dovevano frequentare sessioni di formazione ogni due anni.
52. In base alle informazioni fornite dalle AC pertinenti, nel marzo 2017 il numero di centri ammontava a 255 per un totale di 653 tecnici autorizzati. Si stima che il numero di unità PAE che dovevano essere ispezionate entro il 26 novembre 2016 ammonti a 600 000. Di queste, il 61% è costituito da irroratori da vigneto e da frutteto, il 31% da irroratori a barra e l'8% da irroratori a mano. Entro il 26 novembre 2016 sono state ispezionate 127 300 unità di PAE (il 21% del totale). Al momento della missione, il numero era aumentato a quasi 200 000, pari a un terzo del totale.
53. Secondo le AC pertinenti, fra le ragioni principali per il ritardo nell'ispezione delle PAE figurano le differenze nell'esecuzione del sistema di ispezione fra le regioni e il fatto che non tutti i coltivatori erano consapevoli delle nuove disposizioni.

5.7 IRRORAZIONE AEREA

Obblighi giuridici

Articolo 9 della direttiva 2009/128/CE sull'irrorazione aerea

Risultati

54. L'irrorazione aerea è proibita dalla legge. Possono essere concesse deroghe, a condizione che non esistano alternative praticabili o nel caso in cui l'irrorazione aerea contribuisca e ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente rispetto ad altre tecniche di irrorazione. Nella pratica, l'irrorazione aerea è limitata a zone circoscritte.
55. Le disposizioni specifiche per la concessione di deroghe sono definite nel PAN (capitolo A4.1). Non esiste la possibilità di concedere deroghe nei casi in cui l'applicazione di PF sia destinata alle zone contenenti fonti di acqua potabile e alle aree naturali protette, nonché ad altre aree sensibili soggette a protezione, quali aree residenziali, allevamenti, imprese apicole, allevamenti di pesci e crostacei, aziende biologiche o biodinamiche, corsi d'acqua e strade pubbliche.
56. La procedura di autorizzazione è delineata nel decreto legislativo n. 150/2012 e descritta in dettaglio nel PAN (capitolo A.4.2). Le AC regionali o provinciali sono responsabili di concedere l'autorizzazione all'irrorazione aerea, e questa è soggetta al parere favorevole del MS. Le ASL e i comuni sono le AC responsabili di monitorare il rispetto delle disposizioni giuridiche nazionali e/o delle eventuali ulteriori disposizioni indicate nell'autorizzazione. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni, le autorizzazioni sono sospese o revocate. Le informazioni sull'irrorazione aerea sono rese disponibili al pubblico, comprese le informazioni pertinenti contenute nelle domande, le aree in cui ha luogo l'irrorazione aerea, gli orari dell'irrorazione e i PF utilizzati. In base alle disposizioni giuridiche in vigore, le autorizzazioni sono concesse solo per l'applicazione di PF autorizzati per l'irrorazione aerea. Deroghe sono concesse solo in situazioni di emergenza ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009, se ne vengono dimostrate la necessità e l'impossibilità di utilizzare utilmente soluzioni alternative.
57. Secondo i dati forniti dalle AC, l'irrorazione aerea è stata eseguita su aree agricole di 375 ha nel 2012, di 470 ha nel 2014 e di 250 ha nel 2015. Secondo i dati relativi alle aree forestali, l'irrorazione è stata eseguita su 250 ha nel 2012, 12 760 ha nel 2014 e 7 760 ha nel 2015. Tutte le aree forestali in cui è stata applicata l'irrorazione aerea nel 2014 e nel 2015 si trovavano in Sardegna. Secondo le informazioni fornite dalle AC, in entrambi i casi le richieste di irrorazione aerea erano sostenute da dati raccolti in sondaggi e basate sul livello di infestazione da specie nocive (quantità di uova o focolai) e relazioni tecniche dell'Università di Sassari, nonché sulla cartografia del territorio da trattare. Nel 2013 non sono stati eseguiti trattamenti con PF poiché i risultati del sondaggio dimostravano l'assenza di focolai. Nei due anni successivi è stata tuttavia rilevata una massiccia presenza di defogliatori della quercia da sughero (cioè *Lymantria*

dispar e *Malacosoma neustria*). Nella maggior parte dei casi, i PF utilizzati contenevano *Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki*.

58. In Campania finora non ci sono state richieste e le AC regionali hanno affermato che le irrorazioni aeree non saranno permesse per le ragioni seguenti: la maggior parte delle aziende agricole è costituita da piccoli coltivatori, la regione produce una vasta gamma di colture e i campi adiacenti potrebbero facilmente essere interessati dalla dispersione dei prodotti irrorati; le aree agricole si trovano in prossimità di aree residenziali, corpi idrici e parchi naturali e anche questo potrebbe rendere pericolosa l'applicazione di PF per mezzo di aeromobili. In Toscana non sono state registrate richieste di irrorazione aerea nel periodo 2010 – 2015. Nel 2016 è stata avanzata una richiesta, ma a causa di un ritardo nel processo di autorizzazione l'irrorazione aerea non ha avuto luogo, poiché si era perso il momento adatto per l'applicazione dei PF.
59. La Toscana partecipa a un partenariato UE per lo sviluppo degli investimenti e le azioni di accompagnamento per facilitare e accelerare l'impiego di tecnologie, che possono migliorare le prestazioni dei sistemi di produzione agricola e agevolare la gestione degli affari presso le aziende agricole. In particolare l'argomento coordinato dalla Toscana è "Agricoltura di precisione", che contempla l'impiego di droni per l'applicazione dei PF. Fino ad oggi i risultati hanno mostrato che le tecniche dell'agricoltura di precisione permettono di ridurre i costi del 20% e l'impiego di PF tra il 50% e il 70% nel caso dei seminativi.

5.8 TUTELA DELLE ACQUE

Obblighi giuridici

Articolo 11 della direttiva 2009/128/CE sulle misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile

Risultati

60. Il PAN (capitolo A.5) individua azioni volte ad attuare l'articolo 11 della SUD. Le linee guida adottate nel decreto interministeriale del 10 marzo 2015 (si veda il paragrafo 3) specificano misure finalizzate ad assistere le regioni nell'attuazione di misure per la tutela delle acque e dell'ambiente acquatico.
61. Le regioni e le province autonome sono responsabili, seguendo le linee guida sopra menzionate, di stabilire misure appropriate prendendo in considerazione qualsiasi limitazione riguardo all'uso di PF e in particolare di quelli considerati pericolosi per l'ambiente acquatico. Laddove possibile, essi devono essere sostituiti da PF meno dannosi, PF a basso rischio, pratiche di difesa integrata non chimiche o agricoltura biologica. Tali misure contemplano anche la sostituzione dei PF contenenti sostanze pericolose prioritarie, in accordo con il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, versione aggiornata e integrata. Le potenziali misure comprendono anche iniziative di informazione e formazione.

62. Il PAN elenca ulteriori misure volontarie per cui l'attuazione del PAN è strettamente legata ai PSR. Le regioni e le province autonome sono responsabili di mettere in atto strumenti adeguati per sostenere, all'interno della politica agricola comune e in accordo con le linee guida sopra menzionate, l'impiego di tecniche e pratiche volte a migliorare la qualità dell'ambiente acquatico e a tutelarlo dall'inquinamento causato dalla dispersione, dal dilavamento o dall'infiltrazione di pesticidi. Il gruppo incaricato della missione è stato testimone dell'impiego di tali pratiche in entrambe le regioni.
63. Al momento della missione, l'elenco delle sostanze prioritarie conteneva 50 sostanze pesticide. Era stato inoltre creato un "Elenco di controllo" contenente altre otto sostanze attive (*metiocarb, imidacloprid, thiacloprid, thiametoxam, clothianidin, acetamiprid, oxadiazone e triallate*). L'elenco delle sostanze prioritarie è stabilito a livello nazionale tenendo conto dei risultati del monitoraggio delle acque degli anni precedenti nonché delle statistiche sulle vendite e l'uso dei PF. È possibile apportarvi modifiche a livello regionale. Secondo i dati forniti dall'ISPRA per il 2014, si è registrata una differenza significativa fra le singole regioni e province autonome in merito al numero di sostanze prioritarie, che varia da 5 (Marche) a 180 (Sicilia).
64. A livello nazionale, secondo i dati ISPRA, è stato raccolto un totale di 9 497 campioni di acque superficiali e sotterranee (da 1 284 siti di monitoraggio), di cui 3 226 (34%) conteneva pesticidi in quantità superiori al limite di quantificazione (LoQ), compresi 274 casi (2,9%) in cui le quantità di pesticidi superavano gli standard di qualità ambientale (SQA).
65. Le AC regionali sono responsabili del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, che comprende la programmazione. Le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) effettuano il campionamento, l'analisi e la comunicazione dei risultati all'ISPRA.
66. In Campania tutti i campioni prelevati dalle acque superficiali e sotterranee vengono esaminati in base allo stesso spettro di analisi, che comprende 64 sostanze attive. Sulla base delle vendite dei PF e dell'uso delle statistiche, è stato deciso a livello regionale che l'elenco delle sostanze prioritarie debba essere esteso. In base ai dati forniti dalle AC regionali per il periodo 2014 - 2016, la situazione era la seguente:
- per le acque superficiali: sono stati analizzati in totale 851 campioni nel 2014, 598 nel 2015 e 816 nel 2016. Sono stati registrati 14 casi in cui il livello di pesticidi superava gli SQA nel 2014, 13 casi nel 2015 e 10 casi nel 2016. Tutti i campioni sono stati analizzati in base allo spettro completo (64 pesticidi);
 - per le acque sotterranee: sono stati analizzati 134 campioni nel 2014, 146 nel 2015 e 101 nel 2016. È stato registrato un solo caso in cui il livello di pesticidi superava gli SQA nel 2016. Tutti i campioni prelevati sono esaminati in base allo stesso spettro di analisi, che contemplava le stesse 64 sostanze dell'elenco delle sostanze prioritarie della Campania.

67. In Toscana l'elenco delle sostanze prioritarie è stato ampliato fino a includere 95 sostanze pesticide; si prevede di ampliare ulteriormente l'elenco e aggiungervi altri 40 pesticidi. La decisione è stata presa sulla base dei dati riguardanti i pesticidi più frequentemente utilizzati o in base alle loro proprietà fisico-chimiche e ambientali (cioè alta solubilità, alta persistenza, mobilità, capacità di bioaccumulazione). Tutti i campioni prelevati dalle acque di superficie e sotterranee sono analizzati in base allo spettro completo. In base ai dati forniti dalle AC regionali, nel periodo 2013 – 2016 è stata registrata una tendenza all'aumento nel numero di campioni contenenti residui oltre il LoQ. Nel 2016 sono stati analizzati 1 000 campioni di acque per ricerca di fitofarmaci, prelevati in 250 stazioni, con i seguenti risultati:
- per le acque superficiali: quasi il 45% dei campioni prelevati conteneva residui oltre il LoQ e, di questi, più del 10% conteneva residui superiori agli SQA;
 - per le acque sotterranee: quasi il 39% dei campioni prelevati conteneva residui oltre il LoQ; circa il 4% di questi superava gli SQA.
68. I dati riguardanti il monitoraggio delle acque superficiali e profonde vengono comunicati all'ISPRA, dove dal 2003 è attivo un sistema informativo di monitoraggio. L'analisi dei dati di monitoraggio permette di individuare le tendenze per quanto riguarda la frequenza con cui le sostanze attive vengono rilevate e i livelli di concentrazione totale e/o delle singole sostanze. L'ISPRA analizza e riassume i dati riferiti dalle AC regionali ed elabora progetti di relazioni di monitoraggio. La relazione di monitoraggio 2013-2014 è disponibile al pubblico (<http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-nazionale-pesticidi-nelle-acque-2013-dati-2013-2014>) e mostra che, per quanto riguarda i pesticidi nelle acque superficiali, la tendenza è alla diminuzione dal 2007 (da 1,18 µg/l nel 2007 a 0,4 µg/l nel 2014). Si rileva tuttavia una persistente presenza di determinate sostanze, in particolare nelle acque sotterranee.
69. L'analisi dei risultati del 2014, riassunta nella relazione ISPRA (si veda il paragrafo 68) mostra che 3 226 campioni su un totale di 9 497 campioni prelevati da acque superficiali in tutto il paese contenevano residui di pesticidi oltre il LoQ. Il 2,9% di questi superava gli SQA. Per quanto concerne le acque sotterranee, è stato prelevato un totale di 5 221 campioni, di cui 1 334 contenevano residui di pesticidi oltre il LoQ. Nel 12,7% dei campioni i residui rilevati superavano gli SQA. I risultati variavano in maniera significativa da regione a regione, su una gamma compresa fra lo 0 e il 70% sia per le acque superficiali sia per quelle sotterranee.
70. Il monitoraggio dell'acqua potabile è responsabilità del MS. I campioni sono prelevati a livello regionale dalle ASL e le analisi sono eseguite presso i laboratori delle Agenzie regionali per la protezione ambientale o presso altri laboratori designati. Le ASL comunicano i risultati al MS, dove i dati vengono elaborati e analizzati ogni tre anni. Le AC centrali non hanno fornito alcun dato sul monitoraggio dell'acqua potabile per il periodo 2014-2016, in quanto tali dati erano in corso di elaborazione. Gli ultimi dati disponibili riguardavano il periodo 2011-2013 e mostravano un livello elevato di conformità (oltre il 99%). Inoltre i dati forniti dalle AC della regione Toscana hanno

mostrato che nel periodo 2010 – 2015 non si sono registrati superamenti degli standard per l'acqua potabile. In Toscana si prevede l'introduzione di alcune misure specifiche¹ in aree con fonti idriche usate per la produzione di acqua potabile (successivamente alla depurazione).

Conclusioni sulla tutela delle acque

71. Per le acque superficiali, i dati di monitoraggio mostrano in generale alti livelli di conformità agli SQA. Benché esista un elenco di sostanze prioritarie stabilito a livello nazionale e regolarmente aggiornato in base ad una serie di criteri, le notevoli differenze fra le regioni nella portata delle analisi condotte costituisce un limite per la comparazione dei dati e l'elaborazione di conclusioni a livello nazionale.

5.9 IMPIEGO DI PESTICIDI IN AREE SPECIFICHE

Obblighi giuridici

Articolo 9 della direttiva 2009/128/CE sull'irrorazione aerea

Risultati

72. Il PAN individua le azioni e le misure specifiche per attuare l'articolo 12 della SUD, compreso quanto segue:

- misure finalizzate a ridurre e/o vietare l'uso di pesticidi o a ridurre i rischi derivanti dall'uso di pesticidi lungo strade e ferrovie. Le disposizioni giuridiche pertinenti sono definite nel decreto interministeriale 15 febbraio 2017. Esse comprendono l'uso di misure fitosanitarie alternative quali metodi meccanici, fisici e biologici, la riduzione dei tassi di applicazione di PF e l'uso di metodi e attrezzature che minimizzano le perdite di pesticidi nell'ambiente;
- misure finalizzate a ridurre l'uso di pesticidi e i rischi ad esso legati in aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. L'uso di PF molto tossici in tali aree è vietato, e le applicazioni di PF sono soggette all'autorizzazione preliminare da parte delle autorità locali;
- nelle aree urbane l'uso di erbicidi è concesso unicamente come misura di IPM, in combinazione con metodi non chimici e in base a piani di gestione pluriennali. Per quanto concerne la lotta ai parassiti e alle malattie, la priorità deve essere data al controllo biologico e all'uso di PF a basso rischio;

¹ Nella loro risposta al progetto di relazione le autorità competenti hanno segnalato che in Toscana è in corso di approvazione un regolamento che per le aree circostanti a fonti idriche usate per la produzione di acqua potabile per il rifornimento, dopo trattamento, del pubblico acquedotto prevede che l'uso di PF sia concesso solo nel rispetto del piano di utilizzazione allegato al regolamento, elaborato sulla base delle caratteristiche del suolo, della vulnerabilità delle risorse idriche, dei tipi di colture e delle tecniche agricole impiegate. Il nuovo regolamento introdurrà inoltre un divieto per l'uso di 100 pesticidi basato sui risultati del monitoraggio che interessano lo stato chimico ed ecologico dell'acqua, il comportamento ecotossicologico, il comportamento agronomico e la sicurezza per la salute.

- misure finalizzate a ridurre i rischi in aree recentemente trattate utilizzate da o accessibili agli operatori agricoli, in accordo alle condizioni per l'etichettatura e l'autorizzazione;
 - misure per la protezione dei siti Natura 2000, delle aree di conservazione e dei parchi nazionali, in base alle definizioni contenute nelle normative nazionali o regionali e nei piani per i parchi nazionali o regionali.
73. Le linee guida cui si fa riferimento ai paragrafi 3 e 61 facilitano le regioni e le province autonome nello stabilire e attuare misure riguardanti l'impiego di PF in aree specifiche. Le AC regionali sono responsabili di impostare misure volontarie complementari.
74. In Campania la concessione di permessi per l'uso di PF nelle aree pubbliche è sempre basata sull'accordo e la cooperazione fra le autorità agricole, ambientali e sanitarie pertinenti.
75. In Toscana, oltre al divieto di utilizzare pesticidi tossici e molto tossici nelle aree pubbliche, esiste anche il divieto di utilizzare *glifosato* nelle aree non agricole. La normativa regionale prevede la concessione di deroghe, cioè la possibilità di utilizzare PF contenenti *glifosato* lungo ferrovie, autostrade e ponti. Secondo quanto affermato dalle AC regionali, è stato istituito un gruppo di lavoro interistituzionale impegnato a stilare linee guida per gli organismi governativi e gli utilizzatori professionali coinvolti nell'applicazione di PF in aree frequentemente visitate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili.

5.10 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO DEI PESTICIDI

Obblighi giuridici

Articolo 13 della direttiva 2009/128/CE sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e il trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze

Risultati

76. In base alle informazioni fornite dalle AC, l'autorizzazione per le strutture di stoccaggio è richiesta unicamente per i fabbricanti e i distributori di PF, ed è una responsabilità del MS. Per i fabbricanti di PF le autorizzazioni sono concesse dalle AC centrali, mentre le AC regionali le concedono ai distributori di PF a seguito dei controlli sul posto eseguiti dalle ASL nelle province pertinenti.
77. Le strutture di stoccaggio presso gli utilizzatori professionali di PF non sono soggette ad autorizzazione, ma gli operatori agiscono in accordo alle disposizioni elencate nell'allegato VI del PAN. Lo stesso allegato elenca anche misure riguardanti la manipolazione di PF e delle miscele rimaste nei serbatoi, lo stoccaggio e lo smaltimento sicuro degli imballaggi vuoti e delle rimanenze di PF, il recupero o riutilizzo delle rimanenze delle soluzioni di lavoro e la pulizia delle PAE. Le disposizioni e le misure

contenute nell'allegato sono obbligatorie per gli utilizzatori professionali di PF dal 1° gennaio 2015.

78. Al capitolo A.6.1 del PAN sono elencate diverse misure di accompagnamento, non obbligatorie per gli utilizzatori professionali ma che, se applicate volontariamente, possono essere cofinanziate dalle regioni o province autonome pertinenti in base ai PSR. Queste misure comprendono quanto segue:
- costruire nuove strutture di stoccaggio di PF che, in aggiunta alle disposizioni obbligatorie menzionate al paragrafo 79, rispettino anche disposizioni supplementari quali disponibilità di porte tagliafuoco, presenza di sistemi di contenimento perdite/fuoriuscite, controllo della temperatura;
 - stabilire e/o ammodernare le zone di miscelazione dei PF;
 - acquisire strumenti o organizzare strutture per ottimizzare la preparazione delle miscele rimaste nel serbatoio, quali contalitri automatici o sensori d'allarme montati sul serbatoio (per monitorarne il riempimento), dispositivi tecnici per impedire la contaminazione delle riserve idriche nei casi in cui l'irroratore debba essere riempito utilizzando acqua proveniente da pozzi, da corpi idrici o dalla rete di approvvigionamento idrico, e valvole di ritenuta nei casi in cui l'acqua utilizzata provenga da corpi idrici superficiali;
 - costruire strutture e/o acquistare sistemi per la pulizia interna o esterna delle PAE e dei contenitori vuoti;
 - acquistare PAE che garantiscono la riduzione al minimo dell'inquinamento (irroratori di precisione, dispositivi di riduzione della dispersione);
 - istituire consorzi e/o altre associazioni/organizzazioni per la gestione dello smaltimento dei rifiuti legati ai PF;
 - attuare sistemi a livello di singola azienda agricola o nell'ambito di una rete di aziende agricole per il contenimento delle specie nocive con metodi fisici, chimici o biologici, autorizzati dalle regioni e dalle province autonome sulla base di linee guida aggiornate annualmente.
79. Riguardo ai PF e ai loro imballaggi, la normativa nazionale assegna due diversi codici per le seguenti categorie: imballaggi contenenti rimanenze di sostanze pericolose o contaminanti e rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose. La tracciabilità dei rifiuti è assicurata a livello nazionale dal Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR), una piattaforma informatica che permette di identificare le quantità di rifiuti prodotte dalle aziende agricole e inviate ai centri di raccolta, nonché le quantità accumulate e smaltite, facendo una distinzione sia fra le categorie sopra elencate che fra le zone/i luoghi d'origine.
80. Le società che si occupano dello stoccaggio, dell'elaborazione e dello smaltimento dei rifiuti, compresi i contenitori vuoti e le rimanenze dei PF, devono essere autorizzate. Le autorizzazioni sono concesse dalle regioni e dalle province autonome, con alcune limitate eccezioni. In base alle disposizioni giuridiche nazionali, i centri di raccolta e/o le società specializzate hanno l'obbligo di tenere registri sui rifiuti pericolosi per conto

dei propri clienti utilizzando il SISTRI. Tale disposizione è stata introdotta per ridurre il carico amministrativo per gli utilizzatori professionali di PF.

81. In entrambe le regioni visitate erano in atto misure per la raccolta di imballaggi vuoti e rimanenze di PF da parte di società specializzate. Il gruppo incaricato della missione ha assistito a due scenari: a) tali attività sono basate su contratti firmati tra gli utilizzatori professionali di PF e le società specializzate nella gestione dei rifiuti, che raccolgono i rifiuti presso le strutture dell'agricoltore; b) gli agricoltori consegnano i contenitori vuoti e/o le rimanenze di PF ai centri di raccolta specializzati in rifiuti pericolosi. In entrambi i casi i costi della raccolta e dello smaltimento sono a carico degli agricoltori. Lo smaltimento degli imballaggi vuoti e delle rimanenze di PF è soggetto a ispezioni condotte a livello di azienda agricola.

5.11 DIFESA INTEGRATA

Obblighi giuridici

Articolo 14 della direttiva 2009/128/CE sulla difesa integrata e articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009

Risultati

82. Le AC hanno affermato che fin dagli anni Ottanta si incoraggiano metodi di produzione agricola e uso responsabile dei PF più sicuri per i consumatori e per l'ambiente. Il primo piano nazionale di IPM è stato stilato e approvato dal MIPAAF nel settembre 1987. Le iniziative, messe in atto dalle regioni e dalle province autonome, hanno reso possibile realizzare riduzioni significative dell'uso di PF e razionalizzare le strategie di protezione delle colture, nonostante che i risultati siano stati discontinui. I dati raccolti dall'Istituto nazionale di statistica mostrano che nel decennio 2002-2012 l'uso di PF è diminuito di 33 000 tonnellate (19,8%). Nello stesso periodo la quantità di sostanze attive nei PF autorizzati è diminuita di 32 820 tonnellate (34,7%). In particolare, l'uso di insetticidi, fungicidi ed erbicidi è diminuito rispettivamente del 43,8%, 41,5% e 31,9%, mentre l'uso di sostanze attive in altre categorie di PF è aumentato del 27,3%.
83. Oltre alla riduzione dell'uso di PF, le AC hanno anche riportato evidenze di progressi e successi che includono quanto segue:
- l'uso di PF non chimici (biologici) è aumentato significativamente nell'ultimo decennio. Secondo i dati forniti dalle AC, l'uso di PF biologici è aumentato da 11,9 a 289,9 tonnellate.
 - incremento della superficie dedicata all'agricoltura biologica (11,2% della SAU totale nel 2014);
 - nel 2013, l'Italia presentava il più basso tasso di superamento dei livelli massimi di residui di pesticidi negli alimenti (0,3%), un tasso cinque volte più basso rispetto alla media degli altri stati membri dell'UE (1,5%) e 26 volte più basso rispetto alla media dei paesi non-UE (7,9%), secondo i dati dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

84. In base al PAN, la realizzazione di una difesa integrata a basso apporto di PF è una priorità se si intende ridurre i rischi derivanti dall'uso di PF per l'ambiente, per gli operatori, per i consumatori, per i residenti e per gli astanti. Il rischio può essere ridotto mediante strategie di IPM, misure preventive e pratiche agronomiche, agricoltura biologica, controllo biologico delle specie nocive e uso di PF contenenti sostanze attive a basso rischio. Nel PAN si aggiunge che nel contempo, per ridurre l'impatto ambientale delle produzioni agricole, occorre promuovere una graduale riduzione dei volumi di PF utilizzati.
85. In base al PAN, oltre alle responsabilità elencate ai paragrafi 6 e 7, nel contesto della IPM il MIPAAF è anche l'AC responsabile di:
- coordinare la predisposizione di strumenti per favorire la conoscenza e la corretta applicazione della difesa integrata obbligatoria, e delle strategie fitosanitarie sostenibili;
 - definire, in accordo con le regioni e le province autonome, nell'ambito del manuale di orientamento per la difesa integrata obbligatoria, i requisiti minimi delle reti di monitoraggio a cui le aziende agricole hanno accesso;
 - attivare iniziative per la realizzazione e l'applicazione di sistemi di previsione e avvertimento sullo sviluppo delle specie nocive da utilizzare a livello regionale;
 - promuovere la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo della IPM e delle strategie fitosanitarie sostenibili, campo della difesa integrata e delle strategie fitosanitarie sostenibili, individuando strumenti finanziari di supporto alle strutture impegnate nell'applicazione del PAN.
86. Le regioni e le province autonome, oltre alle responsabilità descritte ai paragrafi 12 e 14, realizzeranno le azioni di seguito elencate per assicurare una migliore comprensione e attuazione della IPM da parte dei coltivatori: a) attivare e/o potenziare servizi d'informazione e comunicazione per rispettare le disposizioni sull'uso sostenibile di PF elencate nel PAN; b) assicurare una rete di monitoraggio sullo sviluppo delle principali specie nocive e l'applicazione, ove possibile, dei sistemi di previsione e avvertimento; c) promuovere l'assistenza tecnica e la consulenza ai coltivatori sulla difesa fitosanitaria integrata, attraverso l'eventuale attivazione di apposite strutture territoriali di coordinamento. Nei casi in cui le reti di monitoraggio esistenti non coprono aree e/o zone specifiche, è responsabilità delle regioni e delle province autonome fornire ai coltivatori servizi consultivi ad hoc.
87. In base al PAN, gli utilizzatori professionali dispongono di accesso diretto alle seguenti informazioni: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse; dati relativi ai cicli vitali e alla salute delle piante forniti dalla rete di monitoraggio e, ove possibile, dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di IPM per le colture principali; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle AC. Tali dati possono essere inseriti in un unico bollettino territoriale per semplificare l'accesso alle informazioni e la

loro disponibilità. Nel caso in cui non sia presente alcuna rete, ai fini del monitoraggio, gli agricoltori assolveranno ai propri obblighi ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito degli strumenti della politica agricola comune.

88. In base alle informazioni fornite dalle AC, esistono tre livelli di attuazione della IPM: a) IPM obbligatoria; b) produzione integrata come specifica misura agro-ambientale finanziata dai PSR, considerata un'attuazione più avanzata della IPM; e c) Sistema nazionale di qualità per la produzione integrata, che è un regime volontario.
89. Le misure di IPM obbligatoria comprendono: l'attuazione di tecniche atte a impedire l'infestazione di specie nocive; il monitoraggio delle specie nocive; l'impiego di metodi biologici di contenimento delle specie nocive, ove disponibili ed efficaci; il ricorso a pratiche agricole e selezione di PF appropriate, che implicano il rischio minore per la salute umana e per l'ambiente. Queste misure costituiscono un obbligo legale per tutti gli utilizzatori professionali di PF, e le AC pertinenti verificano il livello di consapevolezza dei coltivatori riguardo ai principi generali di IPM durante le ispezioni di routine a livello di azienda agricola ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Non esiste tuttavia alcun elemento di monitoraggio o verifica che tali principi vengano applicati nella pratica. L'opinione espressa dalle AC pertinenti è che l'accesso libero alle informazioni sul controllo delle specie nocive e i servizi consultivi siano sufficienti per attuare la IPM obbligatoria.
90. I PSR sono collegati ad attività relative al PAN e i coltivatori ottengono aiuti finanziari per l'attuazione di determinate misure. Riguardo alla IPM, una delle misure agro-ambientali specifiche previste dai PSR comprende la produzione integrata. In questo caso, il rispetto dei principi generali della IPM viene verificato durante le ispezioni condotte dal personale degli organismi pagatori. I coltivatori, che ricevono pagamenti nell'ambito di questa misura specifica, hanno l'obbligo di tenere registri più dettagliati e non solo registri sull'uso dei PF. Questi comprendono aspetti quali date di coltivazione, data di semina, fasi dello sviluppo colturale nel corso dell'intero periodo vegetativo, uso di fertilizzanti, date e quantità di PF acquistate e utilizzate durante il periodo vegetativo.
91. Ai sensi della legge 3 febbraio 2011, n. 4 (paragrafo 3), è stato introdotto il Sistema nazionale di qualità per la produzione integrata, un regime volontario con un funzionamento simile alla certificazione dell'agricoltura biologica. Organismi di controllo approvati eseguono ispezioni annuali presso gli operatori certificati. Perché la certificazione venga concessa e la "Bee Label" assegnata, occorre verificare che i principi e le misure specifiche della IPM siano stati applicati durante il periodo vegetativo, nonché nella fase successiva al raccolto. Al momento della missione gli operatori certificati erano 2 200.
92. Le reti di monitoraggio delle specie nocive sono stabilite a livello nazionale, ma gli enti responsabili del loro funzionamento sono le regioni e le province autonome. Il monitoraggio delle specie nocive si basa su indagini e controlli visivi in loco. I controlli

visivi contemplano quanto segue: stato fitosanitario delle colture, fasi di sviluppo colturale, livello di infestazione da specie nocive (trappole a feromone o di altro tipo); ove considerato necessario, possono essere prelevati campioni di vegetali per ulteriori analisi. I dati di monitoraggio sono registrati in un sistema elettronico. Questa rete di monitoraggio delle specie nocive è considerata buona pratica in quanto ben organizzata.

93. In Campania la rete di monitoraggio regionale consisteva in 112 Unità territoriali di monitoraggio (UTM) dislocate su tutte e cinque le province, che si occupano di 14 colture. Le UTM e le colture contemplate sono soggette a riesami annuali e le decisioni vengono prese ogni anno a mezzo di un decreto. L'idea principale è che la rete di monitoraggio copra le colture più importanti, designate sulla base della superficie totale in ha (grandi colture) o dell'importanza dal punto di vista fitosanitario. Per le colture non coperte dalla rete di monitoraggio è possibile attuare un monitoraggio ad hoc su richiesta dei coltivatori o all'insorgere di situazioni di emergenza. Il monitoraggio delle specie nocive è ulteriormente coadiuvato dalle stazioni agrometeorologiche, che in Campania sono in tutto 31. I dati agrometeorologici rilevati dalle stazioni confluiscono al Centro Agrometeorologico regionale, che li elabora e li pubblica settimanalmente (tutti i lunedì) sul sito dell'Assessorato all'Agricoltura: <http://www.agricoltura.regione.campania.it/meteo/agrometeo.htm>.
94. In base ai dati meteorologici e alle fasi di sviluppo delle colture, registrati nel sistema elettronico, i tecnici delle AC regionali redigono bollettini fitosanitari. Al momento della missione era in fase di sviluppo un software regionale che consentirà la generazione automatica dei bollettini. Tali bollettini contengono avvertimenti indicanti il livello di rischio (attacchi combinati di parassiti) e, qualora il livello di infestazione superi le soglie stabilite, vengono fornite raccomandazioni sulle misure di contenimento delle specie nocive in accordo con le linee guida della IPM. Le misure di contenimento delle specie nocive indicano alternative e applicazioni di PF non chimiche, elencando i PF autorizzati per gli usi specifici (attacchi combinati di parassiti), i tassi di applicazione, i tempi di applicazione ed eventuali misure di mitigazione del rischio. Nel periodo compreso fra marzo e settembre, i bollettini vengono pubblicati settimanalmente, mentre da ottobre a febbraio la pubblicazione avviene una volta al mese. I bollettini sono disponibili al pubblico al seguente indirizzo: http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/bollettini/bollettini_2017.html
95. In Toscana la rete di monitoraggio è organizzata in maniera simile. L'approccio utilizzato è tuttavia leggermente diverso rispetto a quello adottato in Campania. La rete di monitoraggio copre le quattro colture principali della regione: i cereali (principalmente frumento), le uve da vino, le olive e il granturco. Presso 650 siti, che coprono sette province, vengono effettuati controlli visivi settimanali; sono inoltre presenti 80 stazioni di raccolta dati agrometeorologici. I bollettini fitosanitari sono pubblicati settimanalmente durante l'alta stagione che comprende 30 settimane l'anno. Nel 2016 sono stati pubblicati in totale 262 bollettini, di cui 23 regionali, 230 provinciali e nove riguardanti il frumento. I bollettini sono disponibili al pubblico al seguente indirizzo: <http://agroambiente.info.regione.toscana.it/arsia/arsia14> o su Facebook. I

bollettini possono inoltre essere inviati ai coltivatori per email o via messaggi di testo. A partire dal 2016 è disponibile un'applicazione per smartphone attraverso cui è possibile accedere ai bollettini. Tutte le opzioni sopra menzionate garantiscono l'accesso gratuito ai bollettini.

96. I bollettini costituiscono per i coltivatori uno strumento di ausilio nel prendere decisioni. Le misure fitosanitarie elencate nei bollettini sono raccomandate per i coltivatori che praticano la IPM obbligatoria, ma obbligatorie per gli utilizzatori professionali di PF che ricevono sostegno finanziario attraverso i PSR.
97. In base alle informazioni fornite dalle AC, sono state pubblicate dai servizi ufficiali linee guida di IPM che riguardano oltre il 95% delle colture del paese. A livello nazionale, sono state sviluppate delle linee guida di IPM generali che forniscono le prescrizioni minime riguardanti l'IPM. In seguito alla pubblicazione delle linee guida generali, a livello regionale sono elaborate delle linee guida di IPM specifiche per coltura, che tengono anche conto delle caratteristiche specifiche delle regioni e delle province sul loro territorio. Tali linee guida regionali (denominate "protocolli di IPM") contengono due sezioni: una sezione generale e una sezione specifica per coltura, che contiene gli standard per valutare i coltivatori che ricevono pagamenti in base ai PSR. Al momento della missione in Campania erano attivi 78 protocolli di IPM specifici per coltura, di cui 55 dedicati ai seminativi, 16 agli alberi da frutto e 7 alle piante medicinali. In Toscana erano attive in totale 98 linee guida di IPM specifiche per coltura.
98. Nel paese sono presenti 23 aziende modello. Il gruppo incaricato della missione ha visitato una di esse ubicata in Toscana, che era una UTM per le quattro colture principali ed era anche coinvolta in attività di ricerca e innovazione. Il lavoro relativo alla ricerca è basato su contratti ed è possibile effettuare degli esperimenti per organismi di ricerca pubblici o organismi privati. Vi sono inoltre progetti congiunti in cui le organizzazioni governative collaborano con organismi privati. Sono inoltre effettuati degli esperimenti istituzionali, cosa che avviene comunemente nella regione. La maggior parte dei progetti dà priorità a questioni di difesa integrata specifiche per le quattro colture principali, nonché per altre colture economicamente meno rilevanti. Il lavoro sperimentale può essere specifico per specie nociva e concentrare l'attenzione sullo sviluppo di tecniche e metodi di contenimento alternativi, o specifico per coltura, nel qual caso il basso apporto di pesticidi rappresenta solo uno degli aspetti contemplati. I risultati dei progetti vengono presentati ai coltivatori e ad altre parti interessate in occasione di incontri sul campo che si tengono due volte l'anno. Le AC regionali e le università coinvolte nella ricerca hanno inoltre un ruolo nella diffusione dei risultati; un altro strumento di pubblicità sono i giornali e le riviste specializzati, nonché relazioni specifiche sui progetti, manuali e/o workshop e conferenze. In Campania sono anche stati forniti esempi di progetti di ricerca in corso.

Conclusioni sulla difesa integrata

99. I bollettini fitosanitari disponibili al pubblico e le linee guida di IPM specifiche per coltura sono fonti di informazioni affidabili nel guidare gli utilizzatori professionali nella IPM e possono essere considerati una buona pratica.
100. Da tempo sono in atto sforzi per attuare i principi generali della IPM e sono stati realizzati notevoli passi avanti. Gli sforzi si concentrano però in larga misura sulla formazione degli agricoltori, mirando a garantire che essi abbiano accesso a informazioni pertinenti ed aggiornate sulle misure di lotta ai parassiti e a promuovere il concetto di difesa integrata. Mancano elementi di prova solidi sul livello di conformità agli otto principi della IPM di cui all'allegato III della SUD a livello di singolo coltivatore, eccetto che per i coltivatori che ricevono sostegno finanziario per la partecipazione a regimi volontari.

5.12 INDICATORI DI RISCHIO

Obblighi giuridici

Articolo 15 della direttiva 2009/128/CE sugli indicatori di rischio

Risultati

101. Il decreto legislativo n. 150/2012 individua tre categorie di indicatori per misurare i progressi realizzati, nell'attuazione del PAN, nella riduzione dei rischi e degli impatti dell'uso di PF, compreso quanto segue:
- indicatori prioritari per valutare i risultati complessivi realizzati dal PAN;
 - indicatori specifici legati agli obiettivi nell'ambito delle singole misure del PAN;
 - indicatori di rischio.
102. Gli indicatori inclusi nel PAN sono stati selezionati in base ai seguenti criteri: rilevanza delle informazioni fornite; misurabilità, che dipende dall'immediata disponibilità e aggiornabilità dei dati, possibilmente accompagnata da una serie storica consolidata a livello nazionale e da fondatezza scientifica. In base alle informazioni fornite dalle AC, durante lo svolgimento della missione non era tuttavia in uso alcun indicatore².

² Nella loro risposta al progetto di relazione le AC hanno segnalato che la base dati per il PAN (<http://indicatori-pan-fitosanitario/node/1>), ove sono raccolti e pubblicati gli indicatori stabiliti con il decreto interministeriale del 15 luglio 2015, verrà resa accessibile al pubblico entro il 2017. Alcuni indicatori sono già stati definiti e pubblicati nei siti web dei rispettivi organismi (a fine ottobre 2017).

6 BUONE PRATICHE

103. Durante lo svolgimento della missione è stato identificato un certo numero di buone pratiche. Esse sono riassunte di seguito con una descrizione più dettagliata nei capitoli corrispondenti della relazione:

- il sistema di sorveglianza in vigore per i casi di avvelenamento acuto, descritto ai paragrafi 39 e 40;
- la maggiore frequenza delle ispezioni delle PAE per i contoterzisti, descritta al paragrafo 49;
- una rete per il monitoraggio delle specie nocive consolidata, basata sui controlli visivi presso le UTM e sulle condizioni agrometeorologiche, descritta ai paragrafi 93, 94 e 96;
- i bollettini fitosanitari e le linee guida di IPM specifiche per coltura come strumenti gratuiti di sostegno all'adozione di decisioni, descritti ai paragrafi da 95 a 98 e 100.

7 CONCLUSIONI GENERALI

Il PAN delinea gli obiettivi generali e le priorità e le misure specifiche per assicurarne la realizzazione, tuttavia manca degli obiettivi quantitativi e degli obiettivi specifici richiesti dalla direttiva 2009/128/CE. L'adozione del primo PAN ha subito un ritardo di 14 mesi e ciò ha causato ritardi nella sua attuazione nonché nella formazione e certificazione degli utilizzatori professionali e nell'ispezione degli irroratori.

Vi sono alcuni fatti positivi: l'irrorazione aerea è limitata ad aree localizzate; sono in atto misure per vietare o limitare l'uso di PF in aree specifiche e il monitoraggio delle acque superficiali mostra alti livelli di conformità. Sono stati osservati alcuni esempi di buone pratiche, uno dei quali è il sistema in atto per la sorveglianza dei casi di avvelenamento acuto.

Esiste una vasta rete nazionale per il monitoraggio delle specie nocive e un'ampia gamma di strumenti è a disposizione dei coltivatori per sostenere l'assunzione di decisioni relative alla IPM. I controlli per determinare la conformità agli otto principi della difesa integrata descritti nell'allegato III della direttiva sono tuttavia limitati ai coltivatori che ricevono aiuti finanziari per partecipare a regimi volontari.

8 RIUNIONE DI CHIUSURA

In data 11 maggio 2017 si è tenuta a Roma una riunione di chiusura in presenza di rappresentanti del MIPAAF, del MATTM, del MS e di entrambe le regioni visitate. In occasione della riunione il gruppo incaricato della missione ha presentato i risultati e le

conclusioni preliminari della missione e le AC hanno fornito dei chiarimenti. Le AC non hanno espresso commenti sui risultati e sulle conclusioni.

ALLEGATO 1 - OBBLIGHI GIURIDICI

Riferimenti giuridici	Gazzetta Ufficiale	Titolo
Direttiva 2009/128/CE	GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71-86	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi
Reg. 1107/2009	GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
Direttiva 98/83/CE	GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32	Direttiva del Consiglio n. 98/83/CE del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano
Direttiva 2008/105/CE	GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84	Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Direttiva 92/43/CEE	GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
Direttiva 2006/118/CE	GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19	Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento